

Brevi note circa la risalita delle piste da sci da parte degli scialpinisti e circa l'incidente occorso all'estero per l'evento formativo della Camera Civile del Piemonte e della Valle d'Aosta del 21.10.2021 dal titolo:

**“LA RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE
NELL'ACCOMPAGNAMENTO IN MONTAGNA”**

(Avv. Mauro Manassero)

* * * * *

Il primo argomento, relativo alla risalita delle piste da sci da parte degli scialpinisti, non comporta particolari difficoltà di individuazione delle norme e di interpretazione delle medesime, poiché chiaro ne è il contenuto.

Piuttosto, in base alla mia esperienza personale, mi risulta che molti scialpinisti non siano al corrente delle norme stesse e, dall'altro canto, pare che i gestori degli impianti non siano normalmente propensi a pretenderne il rispetto, sia per le difficoltà oggettive e materiali, sia per il timore di attriti con gli sportivi e sia perché, non essendo pubblici ufficiali, non sono titolari dei poteri necessari per contestare le violazioni.

Il principio generale, che era già presente nella precedente L. n. 363/2003 e che è stato confermato nel novello Decreto legislativo n. 40 del 28.02.2021, è che agli scialpinisti (così come ai ciaspolatori, pedoni, slitte e slittini, motoslitte, etc.) è fatto divieto assoluto di risalire le piste da sci.

Quando sono aperte, perché si verrebbe a creare l'evidente pericolo di scontro tra gli sciatori discesisti e coloro che risalgono le piste; quando sono chiuse, perché in tale circostanza gli addetti della stazione provvedono ad intervenire per le manutenzioni necessarie a chiusura impianti e per predisporre le piste (battitura) per la giornata successiva – a tutti gli effetti, quando le piste sono chiuse sono infatti dei “cantieri”.

Tali norme sono spesso violate, e, infatti, sono frequenti i casi di incidenti, anche gravissimi se non addirittura letali, occorsi a scialpinisti soprattutto ad impianti chiusi in conseguenza di impatti contro mezzi battipista o contro cavi d'acciaio utilizzati per l'ancoraggio dei medesimi.

Le norme che contengono il divieto, che sono in vigore dal 3 aprile 2021, sono:

Art. 24. Transito e risalita

1. E' vietato percorrere a piedi e con le racchette da neve le piste da sci, salvo in casi di urgente necessità.
2. Chi discende la pista senza sci deve tenersi ai bordi delle piste, rispettando quanto previsto all'articolo 25, comma 3.
3. In occasione di gare o sedute di allenamento è

vietato a coloro che non partecipano alle stesse di sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o di allenamento e di percorrerla.

4. La risalita della pista con gli sci ai piedi e l'utilizzo delle racchette da neve, o con qualsiasi altro mezzo, sono normalmente vietati. Le risalite possono essere ammesse previa autorizzazione del gestore dell'area sciabile attrezzata o, in mancanza di tale autorizzazione, in casi di urgente necessità, e devono comunque avvenire mantenendosi il più possibile vicini alla palinatura che delimita la pista, avendo cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e rispettando le prescrizioni di cui al presente decreto, nonché quelle adottate dal gestore dell'area sciabile attrezzata.

... è poi molto interessante il quarto comma dello

Art. 26. Sci fuori pista, sci-alpinismo
e attività escursionistiche.

1. Il concessionario e il gestore degli impianti di risalita non sono responsabili degli incidenti che possono verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti medesimi.

2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo o lo sci fuoripista o le attività escursionistiche in particolari ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, laddove, per le condizioni nivometeorologiche, sussistano rischi di valanghe, devono munirsi di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala e sonda da neve, per garantire un idoneo intervento di soccorso.

3. I gestori espongono quotidianamente i bollettini delle valanghe redatti dai competenti organi dandone massima visibilità.

4. Il gestore dell'area sciabile attrezzata, qualora le condizioni generali di innevamento e ambientali lo consentano, può destinare degli specifici percorsi per la fase di risalita nella pratica dello sci alpinismo.

La previsione contenuta in questo comma rappresenta un'evidente disponibilità delle associazioni di gestori (ANEF e FEDERFUNI) che, al fine di soddisfare anche le esigenze degli sportivi (non loro clienti), si sono rese disponibili a predisporre tali percorsi di risalita ove l'innevamento lo consenta.

In ogni caso, comunque, tutti i soggetti, fatta eccezione per gli sciatori discesisti dotati di skipass, dovrebbero astenersi dal percorrere le piste da sci e, ripeto, sia quando sono aperte e sia quando sono chiuse

* * *

L'argomento relativo all'incidente occorso all'estero, invece, richiede una più ampia trattazione che, tuttavia, cercherò di comprimere nel minor tempo.

Il sinistro sciistico occorso al fuori dei confini nazionali, che abbia coinvolto sportivi ed accompagnatori italiani, riceve una particolare disciplina civilistica poiché la circostanza si riflette sulla competenza territoriale per il giudizio risarcitorio e sull'individuazione delle norme applicabili.

Nella preparazione della relazione di oggi, ho ritenuto che l'analisi di un caso pratico avrebbe potuto risultare di più immediata comprensione anche da parte di coloro che "non sono del mestiere" e, pertanto, ho recuperato nell'archivio il fascicolo relativo ad una signora, sciatrice, alla quale occorre un sinistro in Francia.

Il caso in questione mi è parso anche di particolare interesse per l'uditorio professionale di oggi poiché la signora, chiamiamola Caia, subì l'incidente durante lo svolgimento di una gita sciistica organizzata da una sezione del CAI.

L'azione risarcitoria nei confronti della società gestrice degli impianti di risalita fu incardinata a Torino, foro entro la cui circoscrizione la signora era residente, e sulla base della disciplina e della giurisprudenza italiana.

Il caso fu, credo, il primo in assoluto ad esser sottoposto al vaglio del Giudice in tutta Europa e fu caratterizzato dall'individuazione degli elementi che hanno consentito di invocare l'applicazione da parte del Giudice del Regolamento Roma I, ufficialmente regolamento (CE) n. 593/2008, che è un regolamento dell'Unione europea del 17 giugno 2008, emesso in materia di Diritto internazionale privato, entrato in vigore il 17 dicembre 2009, e che disciplina l'individuazione delle legge applicabile alle obbligazioni contrattuali civili e commerciali internazionali.

Il presupposto per l'applicazione del regolamento in questione fu individuato, nel caso della signora Caia, nell'avvenuto acquisto, per tramite del Cai e di una agenzia turistica torinese, dello skipass giornaliero che è a tutti gli effetti un contratto e, in particolare, è un contratto di trasporto atipico (breve excursus:, a differenza del trasporto ordinario, nel quale il vettore è responsabile dell'incolumità dei passeggeri durante l'esecuzione del trasporto dalla partenza all'arrivo, nel caso dello skipass

l'obbligazione di protezione che grava sul gestore – italiano – comprende anche la discesa sulle piste da sci, sul percorso delle quali il gestore deve garantire la sicurezza degli sciatori.

Lo skipass essendo un contratto rientra, quindi, a pieno titolo nelle previsioni del citato Regolamento Roma I, il cui art. 6 disciplina l'ipotesi del contratto concluso da una persona fisica per un uso estraneo alla sua attività professionale («il consumatore») con un'altra persona che invece agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale («il professionista») e stabilisce che in tal caso, il rapporto intercorrente tra i due contraenti (per noi lo sciatore ed il gestore degli impianti) è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista abbia diretto le proprie attività promozionali, con qualsiasi mezzo, verso tale paese.=

Nella fattispecie della signora Caia, l'acquisto del titolo abilitativo al trasporto delle persone sugli impianti di risalita fu concluso in provincia di Torino presso un'agenzia turistica nella quale la società degli impianti straniera rendeva disponibili i propri skipass, realizzando così il primo presupposto; Caia, inoltre, era residente nella provincia di Torino e non svolgeva professionalmente l'attività sciatoria, bensì meramente a titolo ludico-sportivo; mentre, dall'altro lato, la società emittente dello skipass svolgeva ovviamente in via professionale ed imprenditoriale l'attività di gestione degli impianti di risalita.

Pertanto, secondo il combinato disposto del Regolamento Roma I nonché degli articoli 66 bis e 78 del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumatore), la giurisdizione fu individuata in quella italiana (ancorché il sinistro fosse occorso nel paese straniero), il foro competente per la causa civile risarcitoria fu individuato nel Tribunale di Torino, perché lì era residente l'infortunata, e la disciplina legale applicata fu quella italiana.

La ratio delle norme ora viste poggia sull'evidente disparità, di mezzi e di risorse economiche, sussistente tra il cliente della stazione sciistica (consumatore) e la società che la gestisce (professionista) ed è destinata a scongiurare l'ipotesi che il consumatore danneggiato, per poter svolgere la propria domanda risarcitoria in sede giudiziale, sia tenuto ad eleggere domicilio e ad adire il giudizio in uno Stato diverso da quello della propria residenza, con l'evidente produzione di gravissimi ostacoli, non solo di carattere economico, alla tutela del proprio diritto.

Con riguardo al trasporto sugli impianti di risalita, pare opportuno anche rilevare che diverse sono le condizioni tra il sinistro occorso sullo skilift rispetto a quello occorso sulla seggiovia poiché, nel caso dello *skilift*, l'utilizzo prevede un'attiva partecipazione e collaborazione del trasportato che, deve autonomamente seguire il tracciato di scorrimento degli sci predisposto e mantenuto dal gestore, e deve inoltre agire vincolando tra gli arti inferiori il piattello e trattenere con gli arti superiori l'asta

di sostegno; mentre nel caso della *seggiovia* tale collaborazione non ha luogo in quanto il gestore ha il totale e completo controllo del mezzo e dell'esecuzione del trasporto dell'utente dalla stazione di partenza e fino alla stazione d'arrivo, ivi compresa l'area successiva allo sbarco, entro la quale il movimento dell'utente è determinato dalla spinta inerziale al medesimo impressa dalla seggiola al momento del distacco dall'impianto.=

Tornando al caso di Caia, occorre a questo punto richiamare la disposizione contenuta nell'art. 1681 Cod. Civ. ("*Responsabilità del vettore*"), in virtù della quale il vettore, per noi il gestore dell'impianto di risalita, risponde dei danni occorsi al viaggiatore, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.=

In esecuzione di tale principio, il vettore ed i suoi ausiliari, al fine di scongiurare ogni prevedibile danno, devono mettere in atto ogni cautela, sia normativamente prescritta, sia consigliata dalla specifica situazione in cui il trasporto viene effettuato, per garantire la generale protezione e sicurezza dell'utente sciatore.=

In definitiva, e mi avvio alla conclusione, il concetto basilare è che i clienti delle stazioni sciistiche così come i clienti dei maestri di sci, delle guide alpine e degli accompagnatori professionali, sono a tutti gli effetti considerati dei "consumatori" e sono, pertanto, destinatari di particolari norme di protezione contrattuale e di conseguenza risarcitoria, che sono destinate a "pareggiare" la differente posizione che essi occupano rispetto al professionista.

Proprio questa previsione legislativa di debolezza del contraente (consumatore e turista allo scopo sciistico) ha consentito, nel caso di Caia, di rivolgersi al Tribunale di Torino e di pretendere l'applicazione della legge italiana benché l'incidente fosse capitato al di fuori dei confini nazionali e sulla base di un contratto stipulato con una società con sede all'estero.

Un ultimo aspetto che mi pare possa essere di Vostro interesse è quello che riguarda la posizione che rivestì la sezione locale del CAI nella vicenda.

La sezione in questione organizzò la gita predisponendo sia il trasporto dei partecipanti, sia l'acquisto collettivo degli skipass, raccogliendo le prenotazioni ed incassando le relative quote di partecipazione. Per questa ragione la società convenuta in giudizio sollevò l'eccezione relativa alla funzione di *tour operator* che il CAI avrebbe svolto nel caso, ma tale eccezione fu respinta dal Giudice sulla base delle difese svolte dall'attrice.

Infatti, il Club Alpino Italiano è un'associazione riconosciuta ed ente pubblico non economico e, come tale, non svolge l'attività di *tour operator*; anzi, ai sensi della tabella Parte V° allegata alla Legge 20 marzo 1975 n. 70, richiamata dal terzo comma dell'art. 1 della medesima Legge, il Club Alpino Italiano è "ente pubblico preposto alle attività sportiva, turistica e del tempo libero". Le sezioni territoriali, sono

associazioni non riconosciute liberamente costituite dagli sportivi entro l'ambito dell'organizzazione del C.A.I. al cui controllo, per espressa disposizione statutaria, devono essere assoggettate. Quindi, alcuna posizione di garanzia e di protezione fu assunta dalla sezione del Cai nel caso della gita sciistica all'estero.

Infine, e poi chiudo davvero, l'argomento che ho ora trattato mi consente di chiosare la conclusione sulla risalita delle piste da parte degli scialpinisti ... il gestore degli impianti sciistici, come detto, è responsabile di quanto accada agli sciatori muniti di skipass durante la fase di discesa ... è intuitivo che il gestore risponda dei danni subiti da uno sciatore discesista a seguito dell'impatto con uno scialpinista, poiché il gestore avrebbe dovuto pretendere da quest'ultimo il rispetto della legge e, quindi, impedirgli di percorrere in risalita la pista da sci; ma anche lo scialpinista è responsabile dei danni subiti dallo sciatore, perché ha violato la norma. Si tratterà, quindi, di una responsabilità solidale e concorrente, ma credo che incontrerebbe minori difficoltà il difensore del gestore degli impianti rispetto a quello dello scialpinista, poiché in effetti è quest'ultimo che, violando la norma, ha creato la condizione di pericolo dalla quale è derivato il danno.

* * *